

CARF, L'EQUIVALENTE DEL CRS PER LE CRYPTOVALUTE



Adi Pane

Account Manager, Asset Services

DAL PREMIO DI OPACITÀ AL DIVIDENDO DELLA TRASPARENZA

Per oltre un decennio, parte dell'attrattiva delle cryptovalute, in particolare per i capitali internazionali, si è basato su un'opacità strutturale. La decentralizzazione, l'auto-custodia e l'assenza di un quadro normativo equivalente al CRS hanno permesso agli asset digitali di operare al di fuori dell'architettura di reporting applicata alla finanza tradizionale. Questo ambiente sta ora cambiando rapidamente.

Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell'OCSE rappresenta il primo standard globale coordinato per la trasparenza fiscale nelle transazioni di crypto-asset. L'adozione da parte della Svizzera ha seguito una sequenza deliberata: il Parlamento ha approvato il CARF il 26 settembre 2025, con l'entrata in vigore del quadro legale il 1° gennaio 2026. A seguito di una decisione della Commissione per gli affari economici e fiscali del Consiglio nazionale nel novembre 2025, gli obblighi di due diligence e raccolta dati saranno operativi dal 2027, con i primi scambi internazionali previsti per il 2028, collocando la Svizzera accanto ad Australia, Canada, Hong Kong, Singapore e UAE nella seconda fase di scambio. Il Consiglio federale svizzero ha proposto scambi con 74 giurisdizioni partner, inclusi tutti gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito, con USA e Arabia Saudita come attuali eccezioni. A marzo 2026, 76 membri del Forum globale si sono impegnati ad implementare il CARF.

Il CARF non crea nuove imposte. Il suo impatto è strutturale: industrializza la trasparenza rendendo il reporting sistematico anziché basato sulle indagini. Resta da vedere se gli asset che beneficiavano di minore visibilità migreranno in modo significativo verso la custodia regolamentata, ma la struttura degli incentivi sta cambiando.

L'esperienza del CRS offre un precedente parziale. Quando è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni per gli asset bancari tradizionali, i flussi si sono consolidati attorno alle istituzioni regolamentate poiché i modelli basati sull'opacità sono diventati insostenibili. Il settore delle cryptovalute differisce in un aspetto importante: l'auto-custodia non ha un equivalente nella banca tradizionale, rendendo la tesi della migrazione meno automatica di quanto suggerisca l'analogia con il CRS.

I CAPITALI ISTITUZIONALI STANNO GIÀ IN MOVIMENTO

L'implementazione del CARF coincide con una più ampia istituzionalizzazione degli asset digitali, segnata da ETP spot su Bitcoin ed Ethereum che gestiscono oltre 120 miliardi di dollari in asset under management (AuM), insieme a volumi di trading significativi. Mentre veicoli leader come l'ETF spot Bitcoin di BlackRock (IBIT) gestiscono da solo 66,5 miliardi di dollari in AuM, la tendenza sembra strutturale, guidata da una combinazione di anticipazione regolamentare e appetito per il rischio. Per le banche già inserite nei quadri CRS e AML, il CARF rappresenta meno una rivoluzione che un'estensione dell'architettura di compliance esistente. Se ciò si tradurrà in un vantaggio competitivo dipenderà tanto dall'esecuzione quanto dal posizionamento.

L'OPPORTUNITÀ DELLA SVIZZERA E LE QUESTIONI CHE SOLLEVA

La Svizzera entra nell'era del CARF con vantaggi strutturali notevoli: un settore della gestione patrimoniale matura, un quadro legale progressista in materia di DLT (Distributed Ledger Technology) e infrastrutture come SDX (SIX Digital Exchange). Questi creano condizioni che potrebbero favorire il centro finanziario svizzero, ma le condizioni non sono risultate.

«L'esperienza del CRS offre un precedente.»

La concorrenza di Singapore, UAE e grandi istituzioni USA è forte e non sembra diminuire. Gli UAE hanno agito rapidamente per stabilire una regolamentazione avanzata degli asset digitali; Singapore ha rafforzato la sua posizione come principale hub patrimoniale in Asia. Rimane da vedere se la maturità della conformità svizzera risulterà più attraente della velocità e scala di queste giurisdizioni.

La sfida operativa potrebbe anche essere sottovalutata. Il CARF crea una fase di conformità che precede i ricavi: i sistemi devono essere costruiti prima dell'inizio degli scambi nel 2028, richiedendo investimenti senza ritorno immediato. L'attribuzione dei wallet, il tracciamento delle transazioni, la verifica del beneficiario effettivo e la standardizzazione dei dati sono compiti complessi. Gli obblighi dei RCASP (Reporting Crypto-Asset Service Provider) potrebbero estendersi oltre la custodia verso il lending e il prime brokerage, in modo più ampio di quanto le istituzioni presumano inizialmente.

Per le banche svizzere, la questione non è più se gli asset digitali appartengano alla finanza regolamentata, ma quali istituzioni saranno meglio posizionate per intermediarli, e se le istituzioni svizzere si muoveranno abbastanza velocemente per scoprirlo.



REYL
INTESA SANPAOLO

INFORMAZIONE IMPORTANTE - Il presente contenuto, messo a disposizione da REYL & Cie SA e/o dalle sue società affiliate (di seguito "REYL"), ha finalità esclusivamente informative, è destinato ad un uso strettamente interno e non intende costituire una sollecitazione o un'offerta, una raccomandazione o un consiglio di acquistare o vendere diritti in qualsivoglia strumento finanziario ivi menzionato, né di effettuare transazioni o diventare parte di una transazione di qualsiasi tipo, in particolare con destinatari che non siano investitori qualificati, autorizzati, idonei e/o istituzionali. Il contenuto è destinato ad essere utilizzato esclusivamente dal destinatario e non può essere comunicato, stampato, scaricato, utilizzato e riprodotto ad altri fini. Il contenuto non è destinato a essere distribuito/offerto a, o utilizzato da, persone fisiche o giuridiche di un Paese, o soggette a una giurisdizione, le cui leggi o normative vietano tale distribuzione/offerta od uso. Sebbene REYL si impegni ragionevolmente per ottenere le informazioni da fonti che ritiene affidabili, REYL, i suoi amministratori, rappresentanti, dipendenti o azionisti non assumono responsabilità in merito al presente contenuto e non garantiscono che i dati indicati siano corretti, completi o degni di fede. REYL non assume quindi alcuna responsabilità per le eventuali perdite derivanti dall'utilizzo del presente contenuto, il quale è destinato esclusivamente ai destinatari che comprendono i rischi inerenti e sono in grado di assumerli. Le informazioni, i pareri e le verifiche contenute nel presente documento sono pertinenti alla data di pubblicazione e potrebbero essere revocate o subire variazioni senza preavviso. Il contenuto del presente documento è destinato esclusivamente a soggetti in grado di comprendere e assumersi tutti i rischi del caso. Prima di eseguire qualsiasi transazione, i destinatari devono stabilire se lo strumento finanziario menzionato nel contenuto corrisponde alle sue caratteristiche particolari e devono accertarsi di determinare, in modo indipendente (con i loro consulenti professionali) i rischi specifici, le conseguenze legali, fiscali e contabili nonché le condizioni di idoneità dell'acquisto degli strumenti finanziari menzionati nel contenuto. REYL, i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e azionisti possono di volta in volta vantare interessi e/o avere impegni di sottoscrizione negli strumenti finanziari descritti nel presente documento. REYL non fornisce garanzie per quanto riguarda l'adeguatezza delle informazioni indicate, dei pareri o degli strumenti finanziari. I dati storici relativi al rendimento degli strumenti finanziari o delle attività sottostanti non costituiscono un'indicazione del loro rendimento futuro. Il presente contenuto è stato redatto da un dipartimento di REYL che non è un'unità organizzativa responsabile per la ricerca finanziaria. REYL è soggetta a diversi obblighi regolamentari e alcuni strumenti finanziari possono non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di destinatari. Il destinatario dovrà quindi conformarsi alle sue normative locali. Il presente non intende di offrire servizi e/o strumenti finanziari nei paesi o nelle giurisdizioni in cui tale offerta fosse illecita ai sensi delle leggi locali in vigore.



SUCCESS. TOGETHER.